

CAMERA DEI DEPUTATI N. 819

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE' COCCI, RADI, FORLANI, BALDELLI, CASTELLUCCI, BOIDI,
VILLA RUGGERO, MALFATTI, ERMINI, BALLESI, IOZZELLI**

Presentata il 24 gennaio 1959

Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale

ONOREVOLI COLEGHI! — È stata più volte segnalata la situazione di disagio e di difficoltà in cui versano, dal punto di vista economico e sociale le zone sottosviluppate dell'Italia centrale, anche in relazione alle lacune che presenta la legislazione in favore delle « aree depresse » del territorio nazionale.

È evidente, difatti, che, oltre ai territori compresi nell'Italia meridionale ed insulare, anche numerose altre zone, in particolare dell'Italia centrale, appaiono meritevoli di considerazione ed aiuto presentando uno sviluppo economico inadeguato, in relazione alle capacità delle popolazioni e alle risorse disponibili, soprattutto dal punto di vista industriale come comprovano gli indici statistici relativi alla composizione della popolazione attiva, al reddito medio *pro-capite*, ai consumi, ecc.

Si rileva anzi che la situazione dell'area centrale in questi ultimi anni si è ulteriormente aggravata.

La legislazione vigente in favore del mezzogiorno ha infatti determinato una vera fuga di iniziative dalle regioni centrali, in particolare dalle Marche e dall'Umbria, verso le zone beneficiate e ne ha arrestato il sia pur lento, spontaneo processo di sviluppo. Vi sono poi le province di Ascoli Piceno e di Rieti,

le quali hanno soltanto una parte del loro territorio compresa nelle zone nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

« Area industrialmente depressa » può venire definita quella in cui, in presenza di fattori produttivi, inutilizzati, si riscontra una carenza di investimenti e quindi un insufficiente sviluppo delle attività secondarie.

Una politica economica di sviluppo, organica e razionale, non può non sollecitare gli investimenti produttivi in tutti quei « comprensori » che sono suscettibili di assumere a costi convenienti una struttura industriale efficiente ed adeguata a valorizzare i fattori produttivi, che giacciono inutilizzati, e dar luogo al massimo incremento del reddito e dell'occupazione.

Solo una politica ispirata a questi criteri permetterà di ottenere i risultati migliori per l'intera comunità nazionale.

Va inoltre tenuto presente, poiché non è più possibile differire la soluzione del problema obiettivo al quale la presente proposta si riferisce, che soltanto attraverso lo strumento legislativo proposto si evita il moltiplicarsi di iniziative concernenti l'indiscriminata creazione di zone industriali anche in località che non si trovano in particolari situazioni di depressione o non hanno i requisiti di cui sopra, condizione indispensabile per

ottenere sufficienti vantaggi locali e generali dalle provvidenze accordate.

Onorevoli colleghi! In considerazione di quanto sopra esposto, può essere particolarmente utile delegare il Governo in via generale ad estendere, alle zone industrialmente depresse dell'Italia centrale, integrando quanto già disposto dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (il quale riferendosi in primo luogo alle zone montane e comunque ai comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ha una portata assai modesta e limi-

tata), le stesse agevolazioni fiscali, tariffarie e creditizie già in vigore per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale dovrà venire effettivamente chiamato ad esercitare la fondamentale funzione affidatagli dalla legge istitutiva, delimitando in via generale le zone industrialmente depresse dell'Italia centrale che meritano, nell'interesse nazionale, l'organica applicazione di incentivi per favorirne l'industrializzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è delegato, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad estendere alle nuove aziende industriali ed artigiane delle zone industrialmente depresse dell'Italia centrale, le agevolazioni fiscali, tariffarie e creditizie previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e loro successive aggiunte, modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

I decreti di cui all'articolo precedente, aventi valore di legge ordinaria, verranno emanati sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Il Comitato indicherà le zone dell'Italia centrale da considerarsi industrialmente depresse, determinando altresì quali delle agevolazioni di cui all'articolo precedente possano essere concesse e i limiti di durata delle agevolazioni stesse.